

Città di Modica

Polizia Locale

PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE

Ordinanza n. 190 /P.L. del 18/04/2025

prot. n. 19500 del 20/04/2025

OGGETTO: Istituzione del divieto di transito temporaneo per giorno 04 maggio 2025 in occasione dei festeggiamenti di San Giorgio.

IL COMANDANTE - FUNZIONARIO E.Q. - 8° U.O.

VISTA la nota assunta al prot. n. 18839 del 15/04/2025, dal sac. Michele Fidone, nella sua qualità di parroco pro – tempore della Chiesa di San Giorgio, con la quale viene comunicato lo svolgimento della tradizionale processione con il simulacro in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giorgio Martire, patrono della città di Modica per giorno 04 maggio 2025 e nel contempo chiede l'istituzione di apposita segnaletica per una modifica temporanea dell'attuale viabilità in alcune strade di Modica;

CONSIDERATO, pertanto, la necessità di istituire una nuova disciplina della circolazione nell'area in oggetto ai fini della pubblica incolumità, per una maggiore sicurezza stradale, per consentire lo svolgimento dell'iniziativa di che trattasi, in condizioni di sicurezza, salvaguardando l'accessibilità generale ed un sufficiente livello di fluidità della circolazione;

VISTO il nulla osta della Curia Vescovile della Diocesi di Noto prot. n. C84 – 158/25 del 08/04/2025; LETTA la Safety prot. n. 738/PC del 18/04/2025 rilasciata dal Comando della Polizia Locale riguardo ai predetti festeggiamenti;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. "Nuovo codice della strada";

VISTO il D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii. "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 – "Approvazione del disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento stradale temporaneo":

VISTO l'art. 107 dell'O.RE.L. (D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali");

VISTA la Determinazione del Dirigente del I Settore – Affari Generali del Comune di Modica n. 2247 del 05/09/2023, con la quale viene attribuito l'incarico di Elevata Qualificazione per l'Unità Operativa 8° del Settore Affari Generali;

Per quanto afferente alla propria competenza (viabilità), e fatto salvo l'acquisizione di tutti gli altri atti di assenso necessari di competenza di altre istituzioni, questo Comando, per i motivi indicati in premessa,

ORDINA

- a. È ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO AL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE, COME DA APPOSITA SEGNALETICA:
 - 1. giorno 04/05/2025 nel Corso San Giorgio, Via Napoli, Corso Umberto, Piazza Corrado Rizzone, Via Nazionale, Piazza Libertà, Via Sacro Cuore, Via Aldo Moro, Via Resistenza Partigiana, Piazza Libertà, Via San Giuliano, Via A. De Gasperi, Via Trani, Via Tirella, Piazza Corrado Rizzone, Corso Umberto, Corso Garibaldi, Corso San Giorgio;

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1. Apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;
- 2. Gli organizzatori sono obbligati a garantire la presenza di proprio personale qualificato, <u>i cui</u> nominativi dovranno essere preventivamente comunicati a questo Comando di Polizia Locale e soprattutto al Commissariato di P.S., come da circolare prot. n. 1291/PL del 14/06/2022;
- 3. Pubblicazione della presente ordinanza sul sito informatico Ufficiale del Comune di Modica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009;

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altri spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

Il Commissario di P.L. Ignazio Bonomo è tenuto a controllare l'esatto collocamento della segnaletica. I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e ss.mm.ii., o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 giorni. ed entro 120 giorni. a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

La presente Ordinanza sarà notificata all'Ufficio Segnaletica, al Commissariato P.S. di Modica <dipps170.5200@pecps.poliziadistato.it>, alla Compagnia Carabinieri Modica, <trg27981@pec.carabinieri.it>, alla Compagnia Guardia di Finanza di Modica <rg1210000p@pec.gdf.it>, tramite **SUES** <col18ctsrrg@pec.aoec.it>, al ai Vigili del Fuoco Modica <dist.rg01.modica@vigilfuoco.it>, alla SAIS Autolinee s.p.a. < saisautolinee@pec.it>, all'Ufficio Servizi del Comando di P.L..

Resta inteso che il Comune ed i suoi funzionari restano sollevati da qualsiasi responsabilità qualora si verificassero infortuni a persone e/o cose imputabili alla negligenza o ad inosservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza stradale, durante l'esecutività del presente atto.

Dalla residenza municipale

Modica, lì

IL COMANDANTE – FUNZIONARIO E.Q. – 8° U.O.

Dott. Rosario Cannizzaro